



COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE RIPRESE
AUDIO – VIDEO
E DIFFUSIONE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera CC 25 del 29.07.2016

Art. 1- Oggetto e Finalità

Il Comune di Ceggia, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, e perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune è di competenza dell'Ente; le relative operazioni verranno effettuate da personale dell'Ente o da soggetti esterni all'uopo incaricati. L'Ente può autorizzare soggetti terzi alle riprese. L'autorizzazione è sempre espressa.

Art.2 – Autorizzazioni

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta in conformità al vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Le riprese audio video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne il caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, ne disponga il diniego, nei casi di cui sopra.

I soggetti terzi esterni all'Ente che -per motivi di cronaca e/o informazione- vogliono eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio devono presentare apposita richiesta almeno entro i due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando chiaramente finalità perseguite, le modalità delle riprese, le modalità di trasmissione (radiotelevisiva, diretta, differita web).

Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole e comunque entro l'effettuazione del Consiglio Comunale.

L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi dei D.lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare.

La mancata ripresa del Consiglio Comunale in modalità streaming per qualsiasi motivo, non comporta l'illegittimità della seduta.

Art.3- Informazioni e privacy

Il Presidente dispone l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli, o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi

relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

Art.4- Modalità delle riprese

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Con tale obiettivo il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Nel caso in cui i Consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.

Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta può chiedere, in apertura della stessa, che non venga ripresa in primo piano la propria immagine, qualora ricorra il caso di riprese in primo piano. In tal caso, durante il suo intervento, le telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti e/o oggetto di discussione, e di far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno, e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Non è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa di terzi alla rete elettrica comunale.

Art.5- Trasmissione delle videoriprese

Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Ceggia o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale.

I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese audio-video, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione specificando che "... la versione integrale del video è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Ceggia...".

Art.6 - Archiviazione

Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming o su rete televisiva, debbono restare disponibili in forma integrale.

I link alle registrazioni restano disponibili sul sito istituzionale del comune per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare.

Trascorso un periodo di cinque anni le registrazioni potranno essere eliminate a cura del Servizio Informatico Comunale.

Restano come documento ufficiale delle sedute di Consiglio, i verbali, redatti come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale, sempre a disposizione dei cittadini.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art.7- Gestione dei disservizi

I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti non preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio.

Art.8 -Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali

Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento del Consiglio Comunale.

Ar.t.9- Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione